



DELIBERA N. 516

17 giugno 2020.

Oggetto

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata Sistec S.r.l. – Procedura aperta per l'appalto di forniture presso la Biblioteca comunale "G. Pannunzio" nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale "Community Library". Importo a base di gara euro: 469.059,39 S.A.: Comune di Molfetta.
PREC 69/20/F

Riferimenti normativi

Art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Requisiti di capacità economica - finanziaria – fatturato globale e fatturato specifico

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 giugno 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 24972 del 30.03.2020 presentata dalla Sistec S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'appalto di forniture presso la Biblioteca comunale "G. Pannunzio" nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale "Community Library", bandita dal Comune di Molfetta;



VISTE in particolare le censure mosse da parte istante, esclusa dalla procedura *de qua*, sull'operato della stazione appaltante in quanto la ditta aggiudicataria "SANCILIO di Francesco Sancilio" in merito al requisito di cui all'art 7.2 b) del bando di gara, pag. 6 attinente la Capacità economico/finanziaria (Fatturato specifico medio annuo nella fornitura ed installazione di: arredi e/o corpi illuminanti e attrezzature audio e video, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari) - non risulterebbe comprovato e dimostrato da idonea documentazione, inoltre, l'impresa istante lamenta per la concorrente SIAD, seconda classificata che, circa la dichiarazione del possesso del requisito di capacità economico/finanziaria art. 7.2 b) del bando di gara (richiesto come elemento essenziale per la partecipazione alla procedura di gara) concernente il fatturato specifico medio annuo (nella fornitura ed installazione di arredi e/o corpi illuminanti, attrezzature audio e video) e riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, nessuna dichiarazione integrativa risulta pervenuta a seguito di soccorso istruttorio, e pertanto non risulterebbe soddisfatto. Infine, l'istante in riferimento al previsto criterio tecnico 1.3 "Libreria a parete: incremento delle quantità dei moduli rispetto a quelli a base di gara" e al criterio 5.2 "Incremento delle quantità" previsto dal Disciplinare di gara a pag. 29, ha rilevato elementi difformi relativamente alle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione Tecnica la quale risulta aver deciso in maniera del tutto arbitraria di modificare la metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici indicati ai criteri sopra descritti definiti quantitativi, inserendo anche il criterio di valutazione relativo alla qualità, funzionalità ed estetica del prodotto offerto, così disattendendo di fatto quanto previsto dalla *lex specialis* di gara in base alla quale sono state formulate le offerte tecniche;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 08.04.2020 e la successiva integrazione del contraddittorio del 27.04.2020;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante in data 21.04.2020 con la quale essa ribadisce la correttezza del proprio operato evidenziando che per quanto riguarda il primo profilo di doglianza, l'impresa aggiudicataria con nota pec n.10069 dell'11.02.2020 forniva la comprova del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di partecipazione allegando le fatture e le dichiarazioni IVA riferite agli ultimi 3 esercizi finanziati, così come previsto dall'art. 7.2 lett. b) della *lex specialis* di gara. Per quel che riguarda la Soc. SIAD S.r.l. la stazione appaltante rappresenta che la stessa con nota integrativa, già in fase di partecipazione alla gara, aveva auto-dichiarato e dimostrato il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ai sensi dei paragrafi 7.2. e 7.3 del disciplinare e nei modi ivi previsti. Precisa, altresì che il soccorso istruttorio si è reso necessario esclusivamente per sanare la mancata compilazione del DGUE limitatamente all'inserimento dei dati di possesso requisiti di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare/Bando di Gara - peraltro già ampiamente documentati nella fase di partecipazione alla gara. Ritiene quindi che l'operatore SIAD S.r.l., avendo dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, è risultato regolarmente ammesso alla seconda fase di valutazione tecnica dell'offerta presentata. Infine, con riferimento alla terza censura circa l'operato della commissione tecnica di gara, la stazione appaltante rappresenta che limitatamente ai due sub-criteri contestati da parte istante, il bando prevedesse la possibilità di valutare (anche) la quantità offerta ma ciò implicava come presupposto che il prodotto offerto presentasse quanto meno caratteristiche simili al prodotto previsto in capitolato e non peggiorative. Precisa, infatti che la Commissione nel verbale di gara della seduta riservata, il n. 2 del 12.11.2019, preliminarmente all'esame delle offerte tecniche, ha voluto precisare che "*per quanto attiene ai punteggi "quantitativi" previsti da assegnare (sotto-criterio 1.3 ≤ 3 20 p.ti) e (5.2 > 8 p.ti) stabilisce di comune accordo che l'attribuzione avverrà anche in funzione della qualità, funzionalità ed estetica del prodotto offerto*", adottando, pertanto, un *modus operandi* che alla luce di quanto sopra esposto appare del tutto giustificato ed inoppugnabile;



VISTA la memoria inoltrata dall'impresa aggiudicataria in data 21.04.2020 con la quale la stessa contesta le censure avanzate da parte istante, ritenute infondate e pretestuose in presenza sia di oggettivi riscontri alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative e funzionali degli arredi indicati in offerta. Evidenzia l'impresa Sancilio come la concorrente Sistec S.r.l. non sia stata ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica non avendo superato con l'offerta tecnica, dopo la riparametrazione, la soglia di sbarramento di 48 punti, così come previsto nel disciplinare di gara. Inoltre, l'impresa evidenzia come l'offerta presentata dalla Sistec presenti con riferimento alla "libreria a muro" specifiche non corrispondenti alle dimensioni richieste e riguardo gli armadi per la sala lettura le forniture offerte sono riconducibili a containers e, pertanto, non coerenti con le specifiche richieste dal disciplinare;

VISTO il mancato riscontro da parte della concorrente SIAD;

RILEVATO in generale che con particolare riferimento al fatturato globale e fatturato specifico l'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti un "fatturato globale" dell'impresa nonché uno specifico "relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara". Ciò significa che mentre il fatturato "globale" concerne la dimostrazione della capacità economico-finanziaria del concorrente in termini generali, quello "specifico" attiene alla prova dello svolgimento di servizi o di forniture di beni propri di quello specifico settore cui attiene l'oggetto della gara. Sul punto l'Autorità ha affermato che le amministrazioni possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo "annuo" (laddove il previgente codice si riferiva al fatturato complessivo del triennio considerato e non a quello annuale) (vedasi delibera n. 501 del 5 giugno 2019);

RITENUTO pertanto, evidente come la stazione appaltante possa scegliere nell'esercizio della propria discrezionalità e in base alle prestazioni oggetto di gara, quale tipologia di requisito economico-finanziario richiedere, sempre rispettando l'onere motivazionale nella scelta comunque operata;

CONSIDERATO che secondo quanto dichiarato dalla stazione appaltante risulta essere stato comprovato per l'aggiudicataria il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria così come richiesto negli atti di gara;

RILEVATO che giova richiamare quel consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale si ritiene che le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, in presenza di regole tecniche attinenti le modalità di valutazione delle offerte, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto manifesto travisamento dei fatti (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 30.04.2015, n. 2198; 26.03.2014, n. 1468) ovvero salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.09.2013, n. 4711);

RITENUTO che, nel caso di specie, dalla lettura dei verbali di gara, le valutazioni delle offerte tecniche operate dalla commissione, con attribuzione dei relativi punteggi, appaiono coerenti con le prescrizioni indicate negli atti gara anche con riferimento ai criteri e sub-criteri (di qualità e funzionalità degli arredi della sala lettura) riferibili alla tabella di valutazione di cui all'art. 18.1 del disciplinare,

Il Consiglio



Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore e che la valutazione delle offerte, da parte della commissione di gara, non sia censurabile in quanto espressione di quella discrezionalità tecnica che incontra i soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità e irragionevolezza.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente